

## Articolo 34

### *(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini)*

L'**articolo 34**, modificato nel corso dell'esame al Senato, introduce la possibilità, dal 22 marzo 2022, data di entrata in vigore del decreto, e **fino al 4 marzo 2023**, in deroga alla normativa vigente, dell'**esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie** e della qualifica di **operatore socio-sanitario** da parte dei **professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina** prima del 24 febbraio 2022. I professionisti interessati al reclutamento devono depositare presso la struttura la documentazione attestante il **possesso della qualifica professionale** sanitaria o di operatore socio-sanitario munita di **traduzione asseverata** presso il tribunale.

L'**articolo 34**, modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone che dal 22 marzo (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 4 marzo 2023, in deroga alla normativa vigente sui riconoscimenti delle qualifiche professionali sanitarie di cui agli articoli 49 e 50 del Regolamento di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394<sup>115</sup>, oltre che alle disposizioni di cui al D. Lgs. 206 del 2007<sup>116</sup> i **professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina** prima del 24 febbraio 2022 possano richiedere l'**esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie** e della **qualifica di operatore socio-sanitario**, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private. Tale esercizio riguarda una **professione sanitaria** o la **professione di operatore socio-sanitario** in base ad una **qualifica professionale conseguita all'estero** regolata da specifiche direttive dell'Unione europea (comma 1, primo periodo).

Preliminarmente, in Italia l'esercizio della professione medica - e sanitaria più in generale – è praticabile esclusivamente a seguito di abilitazione alla professione stessa, in considerazione della particolare importanza del bene tutelato, cioè la salute dell'individuo; ne consegue pertanto che tale esercizio è consentito solo attraverso l'iscrizione di Albi professionali, secondo procedure stabilite dalla legge.

La deroga al dispositivo dell'articolo 49 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la

<sup>115</sup> *Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

<sup>116</sup> *Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.*

condizione dello straniero), il quale disciplina il **riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni** e quindi la possibilità per i cittadini stranieri non residenti di esercitare in Italia come lavoratori autonomi o dipendenti delle professioni corrispondenti (nella fattispecie sanitarie), è di ottenere tale riconoscimento **anche in assenza di un titolo abilitante all'esercizio della professione**; al riguardo, il successivo articolo 50 del medesimo T.U. specifica quali disposizioni si applicano in particolare agli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo che anche il nominativo del professionista con titolo conseguito all'estero deve risultare negli appositi elenchi di cittadini stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento di titoli abilitanti o per i quali non vi è ancora un ordine o un collegio. Tali elenchi sono tenuti presso il Ministero della salute e vengono aggiornati annualmente.

Lo stesso articolo 50 prescrive come presupposti all'iscrizione, oltre che la conoscenza della lingua italiana, la conoscenza delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia in base alle modalità stabilite dal Ministero della salute: verifica preventiva all'iscrizione che è affidata, oltre che al medesimo Ministero, agli ordini e ai collegi professionali, con oneri a carico dei soggetti interessati.

Inoltre, il citato D. Lgs. 206 del 2007 che dà attuazione alla [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, al Capo IV, detta, con riferimento alle diverse professioni, il regime specialistico del riconoscimento delle esperienze professionali e dei periodi di formazione, per quanto qui interessa, dei medici chirurghi, infermieri, odontoiatri, veterinari, specialisti ostetricia, farmacisti<sup>117</sup>. Al riguardo si sottolinea che l'UE ha regolamentato la [Tessera professionale europea – EPC](#), una procedura elettronica diretta ad ottenere il riconoscimento di una [professione regolamentata](#) in un altro paese dell'UE, con particolare riferimento al riconoscimento delle qualifiche di cinque professioni specifiche (infermieri responsabili dell'assistenza generale, fisioterapisti, farmacisti, agenti immobiliari e guide alpine).

La finalità della norma è agevolare l'**ingresso in Italia dei cittadini ucraini in fuga a causa della situazione bellica in atto** e disporre per essi l'autorizzazione all'esercizio temporaneo di una professione sanitaria o della professione di operatore socio-sanitario. Poiché in Ucraina non è prevista l'iscrizione all'albo professionale, la norma in esame si rende necessaria al fine della **verifica dell'effettiva qualifica professionale** ad opera delle strutture sanitarie interessate. Si sottolinea che i predetti professionisti devono essere comunque muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati.

---

<sup>117</sup> La direttiva inoltre è volta ad istituire un sistema generale di riconoscimento per altre professioni regolamentate, oltre agli esercenti le professioni sanitarie e gli architetti, quali gli insegnanti, i traduttori e gli agenti immobiliari ed un sistema di riconoscimento basato sull'esperienza professionale, ad esempio per falegnami, tappezzeri ed estetisti.

Al riguardo, si fa riferimento al progetto del Consiglio d'Europa relativo al [Passaporto europeo per le qualifiche dei rifugiati \(EQPR\)](#) e si propone di facilitare il **riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati** anche in assenza di una [documentazione completa](#).

Il citato Passaporto è uno strumento internazionale che consente di valutare i titoli di istruzione e le qualifiche dei rifugiati, ottenuti nel Paese di provenienza, anche in caso di documentazione mancante o insufficiente. Consente l'ammissione ad ulteriori studi nei Paesi di arrivo ed accoglienza, agevolando il processo di integrazione e di occupazione dei beneficiari di asilo politico, protezione internazionale e protezione temporanea. Il passaporto indica anche le esperienze lavorative ed il livello linguistico.

Per completezza, si ricorda la [Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea](#) (nota anche come "Convenzione di Lisbona sul riconoscimento") del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, adottata a Lisbona nel 1997. Si tratta del principale strumento giuridico per il riconoscimento delle qualifiche nella regione dell'Europa e dell'America settentrionale dell'UNESCO. Essa consente ai titolari di una qualifica di un paese firmatario di accedere alla valutazione delle sue qualifiche in un altro paese firmatario. Tale valutazione e il successivo riconoscimento possono essere finalizzati ad accedere a un'ulteriore istruzione terziaria; utilizzare titoli accademici; facilitare l'accesso ai mercati del lavoro.

Ai fini della presente scheda di lettura, rileva il fatto che i Paesi firmatari della suddetta Convenzione si sono inoltre impegnati a **istituire procedure nazionali per valutare le qualifiche dei rifugiati e degli sfollati**, anche quando non esistono documenti ufficiali.

Ai cittadini ucraini, che comunque devono risultare residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, viene pertanto consentito l'**esercizio temporaneo**, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, di una **professione sanitaria** o la **professione di operatore sociosanitario** in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata in particolare dalla [direttiva 2005/36/CE](#).

In proposito si ricorda che l'articolo 13 del DL.18/2020<sup>118</sup>, già prorogato fino al 31 dicembre 2022<sup>119</sup>, ha derogato alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie in relazione all'emergenza COVID-19. Tale disposizione prevede, però, la presentazione dell'istanza da parte degli interessati corredata del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza, caso non applicabile ai cittadini ucraini, dal momento che è assente l'albo professionale indicato.

---

<sup>118</sup> *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, convertito dalla legge n. 27/2020.

<sup>119</sup> V. art. 4, comma 3-bis, lett. a) del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (L n. 15/2022).

Conseguentemente la disposizione in esame si aggiunge a quanto già previsto per il riconoscimento delle qualifiche professionali in relazione all'emergenza sanitaria, prevedendo che le strutture sanitarie interessate possano procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con una modifica approvata al Senato, si intende sostituire l'ultimo periodo del comma 1, prescrivente che le **strutture sanitarie comunichino alle Regioni e alle Province autonome** sul cui territorio avviene il reclutamento, nonché ai relativi Ordini professionali, i **nominativi dei professionisti sanitari** reclutati in base alla norma in esame, anche al fine di consentirne la rilevazione. La nuova disposizione, avente un carattere squisitamente procedurale, specifica che la struttura di riferimento che procede al reclutamento temporaneo - quindi eventualmente priva del carattere di struttura strettamente sanitaria, come previsto nel testo originario - trasmette alla Regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i **nominativi dei professionisti sanitari reclutati** ai sensi del primo periodo (*v. ante*) e la documentazione di cui al comma 1-*bis*.

Rispetto al testo originario della disposizione in esame, alle Regioni e le Province autonome è attribuito il compito di curare la **conservazione della documentazione ricevuta** e di istituire un **elenco dei professionisti sanitari** e degli **operatori socio-sanitari** reclutati. Quest'ultimo elenco deve essere successivamente trasmesso ai relativi Ordini professionali, compito che non verrebbe più affidato alle strutture sanitarie, come nella formulazione originaria della norma.

Viene inoltre introdotta la clausola di salvaguardia degli oneri finanziari prevedendo che le amministrazioni interessate debbano provvedere alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Durante l'esame al Senato è stato quindi introdotto il **comma 1-bis** che dispone, ai fini di cui al precedente comma 1, che i professionisti interessati depositino presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il **possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario**, aggiungendo l'obbligo che tale documentazione sia munita di traduzione asseverata presso il tribunale.

Si sottolinea che la **disposizione presenta carattere ordinamentale** e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

## Articolo 34

### *(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini)*

L'**articolo 34**, modificato nel corso dell'esame al Senato, introduce la possibilità, dal 22 marzo 2022, data di entrata in vigore del decreto, e **fino al 4 marzo 2023**, in deroga alla normativa vigente, dell'**esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie** e della qualifica di **operatore socio-sanitario** da parte dei **professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina** prima del 24 febbraio 2022. I professionisti interessati al reclutamento devono depositare presso la struttura la documentazione attestante il **possesso della qualifica professionale** sanitaria o di operatore socio-sanitario munita di **traduzione asseverata** presso il tribunale.

L'**articolo 34**, modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone che dal 22 marzo (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 4 marzo 2023, in deroga alla normativa vigente sui riconoscimenti delle qualifiche professionali sanitarie di cui agli articoli 49 e 50 del Regolamento di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394<sup>115</sup>, oltre che alle disposizioni di cui al D. Lgs. 206 del 2007<sup>116</sup> i **professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina** prima del 24 febbraio 2022 possano richiedere l'**esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie** e della **qualifica di operatore socio-sanitario**, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private. Tale esercizio riguarda una **professione sanitaria** o la **professione di operatore socio-sanitario** in base ad una **qualifica professionale conseguita all'estero** regolata da specifiche direttive dell'Unione europea (comma 1, primo periodo).

Preliminarmente, in Italia l'esercizio della professione medica - e sanitaria più in generale - è praticabile esclusivamente a seguito di abilitazione alla professione stessa, in considerazione della particolare importanza del bene tutelato, cioè la salute dell'individuo; ne consegue pertanto che tale esercizio è consentito solo attraverso l'iscrizione di Albi professionali, secondo procedure stabilite dalla legge.

La deroga al dispositivo dell'articolo 49 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la

<sup>115</sup> *Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

<sup>116</sup> *Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.*

condizione dello straniero), il quale disciplina il **riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni** e quindi la possibilità per i cittadini stranieri non residenti di esercitare in Italia come lavoratori autonomi o dipendenti delle professioni corrispondenti (nella fattispecie sanitarie), è di ottenere tale riconoscimento **anche in assenza di un titolo abilitante all'esercizio della professione**; al riguardo, il successivo articolo 50 del medesimo T.U. specifica quali disposizioni si applicano in particolare agli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo che anche il nominativo del professionista con titolo conseguito all'estero deve risultare negli appositi elenchi di cittadini stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento di titoli abilitanti o per i quali non vi è ancora un ordine o un collegio. Tali elenchi sono tenuti presso il Ministero della salute e vengono aggiornati annualmente.

Lo stesso articolo 50 prescrive come presupposti all'iscrizione, oltre che la conoscenza della lingua italiana, la conoscenza delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia in base alle modalità stabilite dal Ministero della salute: verifica preventiva all'iscrizione che è affidata, oltre che al medesimo Ministero, agli ordini e ai collegi professionali, con oneri a carico dei soggetti interessati.

Inoltre, il citato D. Lgs. 206 del 2007 che dà attuazione alla [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, al Capo IV, detta, con riferimento alle diverse professioni, il regime specialistico del riconoscimento delle esperienze professionali e dei periodi di formazione, per quanto qui interessa, dei medici chirurghi, infermieri, odontoiatri, veterinari, specialisti ostetricia, farmacisti<sup>117</sup>. Al riguardo si sottolinea che l'UE ha regolamentato la [Tessera professionale europea – EPC](#), una procedura elettronica diretta ad ottenere il riconoscimento di una [professione regolamentata](#) in un altro paese dell'UE, con particolare riferimento al riconoscimento delle qualifiche di cinque professioni specifiche (infermieri responsabili dell'assistenza generale, fisioterapisti, farmacisti, agenti immobiliari e guide alpine).

La finalità della norma è agevolare l'**ingresso in Italia dei cittadini ucraini in fuga a causa della situazione bellica in atto** e disporre per essi l'autorizzazione all'esercizio temporaneo di una professione sanitaria o della professione di operatore socio-sanitario. Poiché in Ucraina non è prevista l'iscrizione all'albo professionale, la norma in esame si rende necessaria al fine della **verifica dell'effettiva qualifica professionale** ad opera delle strutture sanitarie interessate. Si sottolinea che i predetti professionisti devono essere comunque muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati.

---

<sup>117</sup> La direttiva inoltre è volta ad istituire un sistema generale di riconoscimento per altre professioni regolamentate, oltre agli esercenti le professioni sanitarie e gli architetti, quali gli insegnanti, i traduttori e gli agenti immobiliari ed un sistema di riconoscimento basato sull'esperienza professionale, ad esempio per falegnami, tappezzeri ed estetisti.

Al riguardo, si fa riferimento al progetto del Consiglio d'Europa relativo al [Passaporto europeo per le qualifiche dei rifugiati \(EQPR\)](#) e si propone di facilitare il **riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati** anche in assenza di una [documentazione completa](#).

Il citato Passaporto è uno strumento internazionale che consente di valutare i titoli di istruzione e le qualifiche dei rifugiati, ottenuti nel Paese di provenienza, anche in caso di documentazione mancante o insufficiente. Consente l'ammissione ad ulteriori studi nei Paesi di arrivo ed accoglienza, agevolando il processo di integrazione e di occupazione dei beneficiari di asilo politico, protezione internazionale e protezione temporanea. Il passaporto indica anche le esperienze lavorative ed il livello linguistico.

Per completezza, si ricorda la [Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea](#) (nota anche come "Convenzione di Lisbona sul riconoscimento") del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, adottata a Lisbona nel 1997. Si tratta del principale strumento giuridico per il riconoscimento delle qualifiche nella regione dell'Europa e dell'America settentrionale dell'UNESCO. Essa consente ai titolari di una qualifica di un paese firmatario di accedere alla valutazione delle sue qualifiche in un altro paese firmatario. Tale valutazione e il successivo riconoscimento possono essere finalizzati ad accedere a un'ulteriore istruzione terziaria; utilizzare titoli accademici; facilitare l'accesso ai mercati del lavoro.

Ai fini della presente scheda di lettura, rileva il fatto che i Paesi firmatari della suddetta Convenzione si sono inoltre impegnati a **istituire procedure nazionali per valutare le qualifiche dei rifugiati e degli sfollati**, anche quando non esistono documenti ufficiali.

Ai cittadini ucraini, che comunque devono risultare residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, viene pertanto consentito l'**esercizio temporaneo**, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, di una **professione sanitaria** o la **professione di operatore sociosanitario** in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata in particolare dalla [direttiva 2005/36/CE](#).

In proposito si ricorda che l'articolo 13 del DL.18/2020<sup>118</sup>, già prorogato fino al 31 dicembre 2022<sup>119</sup>, ha derogato alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie in relazione all'emergenza COVID-19. Tale disposizione prevede, però, la presentazione dell'istanza da parte degli interessati corredata del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza, caso non applicabile ai cittadini ucraini, dal momento che è assente l'albo professionale indicato.

---

<sup>118</sup> *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, convertito dalla legge n. 27/2020.

<sup>119</sup> V. art. 4, comma 3-bis, lett. a) del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (L n. 15/2022).